

**ARPAE**

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia  
dell'Emilia - Romagna**

\* \* \*

**Atti amministrativi**

Determinazione	n. DET-AMB-2026-3782 del 08/07/2026
Oggetto	OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO ¿ CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL CAVO PARMIGIANA MOGLIA - IN COMUNE DI GUASTALLA (RE) ¿ PRATICA N. 6608/2026 - PROCEDIMENTO RE26T0013 TITOLARE: CROTTI PAOLO
Proposta	n. PDET-AMB-2026-3965 del 08/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Area Demanio Idrico
Responsabile adottante	DONATELLA ELEONORA BANDOLI

Questo giorno otto LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

OGGETTO: L.R. 7/2004 - AREE DEMANIO IDRICO – CONCESSIONE PER OCCUPAZIONE DI AREA DEMANIALE DI PERTINENZA DEL CAVO PARMIGIANA MOGLIA - IN COMUNE DI GUASTALLA (RE) – PRATICA N. 6608/2026 - PROCEDIMENTO RE26T0013

TITOLARE: CROTTI PAOLO

#### LA DIRIGENTE

#### VISTI

- il r.d. 523/1904 (Testo unico delle opere idrauliche); la l. 241/1990 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo ed accesso agli atti); la l. 37/1994 (Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche), il d.lgs 112/1998 in particolare gli artt. 86 e 89 relativi al conferimento della funzione statale di gestione del demanio idrico alle regioni; il d.lgs. 33/2013 (Riordino della disciplina sul diritto di accesso civico, trasparenza e diffusione di informazioni); il d.lgs. 152/2006 (Norme in materia ambientale);
- la l.r. 3/1999 (Riforma del sistema regionale e locale), in particolare l'art. 141 (Gestione dei beni del demanio idrico); la l.r. 7/2004 (Disposizioni in materia ambientale, modifiche ed integrazioni a leggi regionali), Capo II (Disposizioni in materia di occupazione ed uso del territorio); la l.r. 28/2013, art. 43 (Disposizioni sul controllo del territorio e sull'utilizzo delle aree del demanio idrico); la l.r. 13/2015 (Riforma del sistema di Governo regionale e locale e disposizioni su Città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni), in particolare gli artt. 16 e 17; la l.r. 24/2009, art. 51 (Disposizioni finanziarie inerenti le entrate derivanti dalla gestione del demanio idrico); la l.r. 8/2015, art. 8 (Disposizioni sulle entrate derivanti dall'utilizzo del demanio idrico);
- le d.G.R. 895/2007, 913/2009, 469/2011, 173/2014, 1622/2015, 1717/2021, in materia di canoni di concessione;
- la DEL-2024-26 del 13/03/2024 *Approvazione della “Disciplina in materia di istituzione, graduazione, conferimento e revoca degli incarichi di funzione in Arpae Emilia-Romagna”*.  
*Istituzione incarichi di funzione di Arpae Emilia-Romagna in applicazione del CCNL*

*Comparto Sanità 2019-2021;*

- *la DEL-2025-151 del 04/12/2025 Revisione Assetto organizzativo generale dell’Agenzia regionale per la prevenzione, l’ambiente e l’energia dell’Emilia-Romagna (Arpae) di cui alla D.D.G. n. 130/2021. Approvazione Assetto organizzativo generale ed invio alla Giunta Regionale, la DGR 31/2026 del 19/01/2026 Approvazione della deliberazione n. 151/2025 di Arpae relativa a nuove disposizioni sull’assetto organizzativo generale dell’Agenzia e DET-2026-123 del 24/02/2026 Modifica assegnazione del personale a seguito della revisione degli assetti organizzativi di Arpae;*
- *la DEL-2026-26 del 26/02/2026 Conferimento incarico dirigenziale di Responsabile Area Demanio idrico nei confronti della Dott.ssa Donatella Eleonora Bandoli;*

**PRESO ATTO** della domanda pervenuta il 17/03/2026 registrata al PG/2026/49400 del 17/03/2026 con cui il sig. Crotti Paolo, c.f. CRTPLA65A10F960H ha richiesto la concessione per l’occupazione di un’area del demanio idrico di mq 9,00 pertinenza del Cavo Parmigiana Moglia nel Comune di Guastalla (RE), ad uso piazzola di pesca, individuata al foglio 45 fronte della particelle 107 e 117 del Comune di Guastalla (RE);

**DATO ATTO** dell’avvenuta pubblicazione della predetta domanda sul BURERT n. 111 del 06/05/2026 senza che nei trenta giorni successivi siano pervenute opposizioni, osservazioni o impedimenti al rilascio del provvedimento di concessione;

**VERIFICATO** che la concessione non è ubicata all’interno del Sistema regionale delle aree protette, e che pertanto non rientra nel campo di applicazione della DGR 30 luglio 2007 n. 1191 e della DGR 10 luglio 2023 n. 1174 “Direttiva regionale sulla Valutazione di incidenza ambientale (VINCA)”;

**PRESO ATTO** del parere favorevole espresso da AIPO (Nullaosta idraulico nota PG/2026/73673 del 22/04/2026 confermata con nota PG/2026/91415 del 19/05/2026) che ha dettato le prescrizioni contenute nel disciplinare allegato, parte integrante della presente determinazione;

**CONSIDERATO** che l’occupazione dell’area risulta compatibile con le esigenze di conservazione del

demanio e di tutela della sicurezza idraulica;

**ACCERTATO** che :

- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di spese istruttorie;
- risulta corrisposto quanto dovuto a titolo di canone per l'anno corrente;
- è stato versato in data 06/07/2026 un deposito cauzionale pari a euro 250,00;

**RITENUTO** sulla base dell'istruttoria svolta, che non sussistano elementi ostativi a rilasciare la concessione;

**DATO ATTO** della regolarità amministrativa del presente atto e dell'assenza in capo all'adottante di conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

#### **DETERMINA**

sulla base di quanto esposto in premessa, parte integrante della presente determinazione:

1. di assentire al sig. Crotti Paolo c.f. CRTPLA65A10F960H la concessione per l'occupazione di area del demanio idrico del corso d'acqua Cavo Parmigiana Moglia, di mq 9,00 sita in via Argine Ponte Pietra, in Comune di Guastalla (RE), catastalmente identificata al fg. n.45, fronte mapp. n. 107 e 117, per uso piazzola di pesca, codice pratica RE26T0013;
2. di stabilire la scadenza della concessione al **31/12/2037**;
3. di approvare il testo del disciplinare di concessione allegato al presente atto e sua parte integrante, così come sottoscritto per accettazione dal concessionario in data 08/07/2026 (PG/2026/124429 del 08/07/2026);
4. di quantificare l'importo del canone dovuto per l'anno 2026 in 151,75 euro, di cui sono dovuti per l'anno in corso 75,90 euro pari a 6 mensilità;
5. di dare atto che è stato costituito un deposito cauzionale nella misura di 250,00 euro;
6. di notificare il presente provvedimento tramite posta raccomandata a/r;
7. di dare atto che si è provveduto all'assolvimento degli obblighi di pubblicazione e di trasparenza

sul sito di Arpae alla voce Amministrazione Trasparente, come previsto dal Piano triennale per la prevenzione della corruzione e la trasparenza, ai sensi dell'art. 7 bis comma 3 D.lgs. 33/2013 e s.m.i.;

8. di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, risultando l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5 del d.P.R. 131/1986;

9. di dare atto che il responsabile del presente procedimento è Chiara Melegari Incaricato di funzione Demanio Idrico Suoli Ovest e che non sussiste conflitto di interessi, neanche potenziale, con l'interesse sotteso all'esercizio della funzione e con l'interesse di cui è portatore il destinatario del presente provvedimento;

10. di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, al Tribunale delle Acque pubbliche e al Tribunale superiore delle Acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140 e 143, r.d. 1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, all'Autorità giurisdizionale amministrativa nel termine di 60 giorni dalla notifica ai sensi dell'art. 133, c. 1, lett. b), d.lgs. 104/2010.

**AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE, L'AMBIENTE E L'ENERGIA DELL'EMILIA ROMAGNA**  
**DISCIPLINARE**

contenente gli obblighi e le condizioni della concessione di area demaniale rilasciata a Crotti Paolo, c.f. CRTPLA65A10F960H (cod. pratica RE26T0013).

**ARTICOLO 1 - DESCRIZIONE E UBICAZIONE DELL'AREA DEMANIALE CONCESSA**

1. L'area demaniale oggetto di concessione afferisce al corso d'acqua Cavo Parmigiana Moglia, individuata al fg 45 fronte dei mappali 107 e 117 del Comune di Guastalla (RE), come risultante dagli elaborati grafici conservati agli atti dell'Amministrazione concedente.
2. L'area demaniale oggetto di concessione, pari a mq 9,00, è destinata ad uso piazzola di pesca.

**ARTICOLO 2 - CANONE DI CONCESSIONE**

1. Il concessionario, per le annualità successive, è tenuto a corrispondere il canone annuo entro il 31 marzo dell'anno di riferimento; il pagamento dovrà avvenire con le modalità indicate sul sito istituzionale Arpae nella sezione dedicata alle concessioni demaniali;
2. Il concessionario è tenuto a corrispondere il canone adeguato in base all'aggiornamento o rideterminazione disposto con deliberazione di Giunta regionale da adottarsi entro il 31 ottobre dell'anno precedente a quello di riferimento ovvero con legge. In mancanza di aggiornamento o rideterminazione tramite atto normativo o deliberativo, l'importo si rivaluta automaticamente in base all'indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT alla data del 31 dicembre di ogni anno.

**ARTICOLO 3 - DEPOSITO CAUZIONALE**

1. Il deposito cauzionale versato viene restituito alla scadenza naturale o anticipata della concessione qualora risultino adempite tutte le obbligazioni derivanti dall'atto di concessione.
2. L'Amministrazione concedente, oltre che per accertata morosità, può incamerare il deposito cauzionale anche nei casi di rinuncia e dichiarazione di decadenza.
3. Sono a carico del concessionario le eventuali spese inerenti alla concessione e quelle di perfezionamento dell'atto, comprese le imposte di bollo e di registrazione.

#### **ARTICOLO 4 - DURATA DELLA CONCESSIONE/RINNOVO/RINUNCIA**

1. La concessione è rilasciata fino al 31 dicembre 2037.
2. Il concessionario che intenda rinnovare la concessione è tenuto a presentare istanza di rinnovo entro il termine di scadenza della stessa e può continuare l'occupazione in attesa di rilascio del relativo provvedimento, nel rispetto dell'obbligo di pagare il canone e degli altri obblighi previsti dal disciplinare. Il concessionario che non intenda rinnovare la concessione è tenuto a darne comunicazione scritta all'Amministrazione concedente entro il termine di scadenza della concessione.
3. Il concessionario che abbia comunicato all'Amministrazione concedente l'intenzione di non rinnovare la concessione è tenuto agli adempimenti dalla stessa indicati per la cessazione dell'utenza, anche in relazione al ripristino dei luoghi, e alla restituzione del deposito cauzionale.

#### **ARTICOLO 5 - CAMBIO DI TITOLARITÀ**

1. Qualora sopravvengano circostanze incidenti sul soggetto interessato all'utilizzo dell'area, ovvero qualora una vicenda societaria comporti il mutamento della partita IVA o CF identificativi del concessionario, chi intenda subentrare nella concessione deve presentare istanza di cambio di titolarità tramite portale online (<https://www.arpae.it/it/autorizzazioni-e-concessioni/concessioni-demaniali/domanda-online>) all'autorità competente entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento e deve indicare gli estremi della concessione, i propri dati anagrafici e le ragioni del cambio di titolarità unitamente alla relativa documentazione a supporto.
2. Il richiedente il cambio di titolarità provvede alla costituzione del deposito cauzionale, se tenuto al versamento dello stesso.

#### **ARTICOLO 6 - REVOCA/SOSPENSIONE/REVISIONE/DECADENZA**

1. Sono causa di decadenza dal diritto all'occupazione dell'area i seguenti fatti, eventi od

omissioni: la destinazione d'uso diversa da quella concessa, il mancato rispetto, grave e reiterato, del disciplinare o di disposizioni legislative o regolamentari, il mancato pagamento di due annualità del canone, la subconcessione a terzi, totale o parziale, in assenza di autorizzazione dell'Amministrazione concedente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020.

2. L'Amministrazione concedente può rivedere, sospendere o revocare la concessione in qualunque momento per sopravvenute ragioni di interesse pubblico. Nel caso di revisione in riduzione all'utilizzo del bene pubblico o di sospensione, l'Amministrazione concedente procederà al ricalcolo del canone dovuto.

#### **ARTICOLO 7 - RIPRISTINO DEI LUOGHI**

1. La dichiarazione di decadenza, la revoca, il diniego di rinnovo, la cessazione della concessione per naturale scadenza, comportano l'obbligo per il concessionario, salvo che l'Amministrazione non disponga diversamente, del ripristino dello stato dei luoghi con le modalità espressamente indicate dall'Amministrazione concedente, ai fini della conclusione del rapporto concessorio e della restituzione del deposito cauzionale.

2. Qualora il concessionario non provveda al ripristino nel termine fissato dall'Amministrazione, quest'ultima procederà all'esecuzione d'ufficio a spese dell'interessato. In alternativa al ripristino dello stato dei luoghi, l'Amministrazione potrà a suo insindacabile giudizio consentire, prescrivendo le opportune modifiche, la permanenza delle opere che in tal caso saranno acquisite al demanio senza oneri per l'Amministrazione.

#### **ARTICOLO 8 - OBBLIGHI E CONDIZIONI GENERALI**

1. Il concessionario potrà subconcedere, in tutto o in parte, il bene ottenuto in concessione ai sensi dell'articolo 19, comma 2, lettera d) della legge regionale n. 7/2004, come modificato dalla legge regionale n. 11/2018, previa autorizzazione dell'Autorità competente nei modi e nei casi indicati dalla DGR 1727 del 23/11/2020, pena la decadenza dalla concessione.

2. Il concessionario non può variare la destinazione d'uso e l'estensione dell'area concessa,

come individuata nell'elaborato grafico agli atti, né può modificare lo stato dei luoghi, senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione concedente.

3. Il concessionario è obbligato a provvedere alla regolare manutenzione e conservazione dell'area concessa e ad apportare, a proprie spese, le necessarie modifiche eventualmente prescritte dall'Amministrazione concedente a tutela degli interessi pubblici.

4. Il concessionario è tenuto a consentire, in qualunque momento, l'accesso all'area demaniale al personale dell'Amministrazione concedente, agli addetti al controllo e alla vigilanza ed alle imprese da questi incaricate per rilievi, accertamenti e interventi operativi, con relativi strumenti, mezzi d'opera e di trasporto. L'Amministrazione e le imprese da essa incaricate non sono responsabili per danni cagionati ai beni del concessionario qualora egli non abbia provveduto a svolgere adeguati interventi di prevenzione e conservazione di propria spettanza. Il concessionario è tenuto ad esibire il provvedimento di concessione al personale addetto alla vigilanza che ne faccia richiesta.

5. Il concessionario è tenuto a collocare, per individuare con precisione l'area interessata ed in corrispondenza del suo limite di estensione, almeno un cartello identificativo delle dimensioni di cm 21 per cm 29,7 (formato A4) opportunamente plastificato, in cui indicare il proprio nominativo, il codice identificativo della concessione e il termine di validità della stessa. Tale cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione in perfetto stato di manutenzione. Il concessionario è responsabile in via esclusiva di qualunque danno e lesione possa essere arrecata a terzi nell'esercizio della concessione e si impegna a non coinvolgere l'Amministrazione concedente in eventuali controversie con confinanti od aventi causa.

6. Il concessionario non ha diritto ad alcun compenso o indennizzo per la perdita di eventuali prodotti o per limitazioni all'uso del terreno conseguenti a piene del corso d'acqua o a seguito dell'esecuzione di lavori idraulici da parte o per conto dell'AIPo.

#### **ARTICOLO 9 - CONDIZIONI E PRESCRIZIONI PARTICOLARI**

Si fanno proprie e si allegano le prescrizioni contenute nel Nulla Osta Idraulico, rilasciato con nota

PG/2026/73673 del 22/04/2026 confermata con nota PG/2026/91415 del 19/05/2026 dell' AIPo.

#### **ARTICOLO 10 - OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI**

1. Il concessionario è obbligato al rispetto delle leggi e regolamenti in materia di polizia idraulica, delle norme poste a tutela delle acque dagli inquinamenti, delle norme in materia di urbanistica ed edilizia, di cave ed attività estrattive, di tutela del paesaggio e dell'ambiente naturale. Il concessionario è tenuto a conseguire, presso le Amministrazioni competenti, gli ulteriori titoli abilitativi occorrenti, in relazione alle attività da svolgere.

2. La concessione viene rilasciata ai sensi della l.r. 7/2004 e non costituisce in alcun modo, per le strutture edificate su area demaniale, titolo in relazione alla conformità alle norme edilizie vigenti e di pianificazione territoriale ed urbanistica.

3. E' compito del concessionario richiedere ed ottenere dalle Amministrazioni competenti eventuali ulteriori autorizzazioni necessarie in relazione alle opere da realizzare o alle attività da svolgere.

L'utilizzo delle aree del demanio idrico senza concessione, nonché le violazioni agli obblighi e alle prescrizioni stabilite dal presente disciplinare di concessione sono punite con sanzione amministrativa come stabilito dall'art. 21, co. 1, l.r. 7/2004 e ss.mm.ii.



**ARPAE**  
**Struttura Autorizzazioni e Concessioni**  
**di REGGIO EMILIA**  
Piazza Gioberti, 4  
42121 Reggio Emilia  
PEC: [aooe@cert.arpa.emr.it](mailto:aooe@cert.arpa.emr.it)

Parma,

Prot. Classifica: 6.10.20 Fascicolo1299/2015A/A, 52

**Oggetto: Procedimento RE26T0013 - NULLAOSTA IDRAULICO - Richiesta di concessione di area demaniale per uso ripristino piazzola per la pesca, sponda sinistra Cavo Parmigiana Moglia, Foglio 45 fronte mappali 107 e 117 in Comune di Guastalla (RE).**

**RICHIEDENTE: Crotti Paolo**

**VISTA** la comunicazione ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia n. 0069624.U/2026 del 16.04.2026 e assunta in medesima data con prot. AIPO n. 11849, avente per oggetto la richiesta nulla osta idraulico per la concessione di area demaniale per uso ripristino piazzola per la pesca, sponda sinistra Cavo Parmigiana Moglia, Foglio 45 fronte mappali 107 e 117 in Comune di Guastalla (RE);

**CONSIDERATO** che il terreno oggetto della richiesta ricade in parte nel demanio strade (quindi al di fuori della competenza della scrivente Agenzia) ed in parte nel demanio idrico, su cui risulta che la regolazione delle acque viene svolta dal consorzio di Bonifica dell'Emilia Centrale in base ad una convenzione con la scrivente Agenzia;

**CONSIDERATO** che le aree interessate dall'evento risultano localizzate nelle fasce PAI (Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico) esondabili (A e B);

**VISTO** il R.D. 25/07/1904 n. 523, "*Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie*", in particolare gli artt. 93 e seguenti;

**VISTO** il R.D. 09/12/1937 n. 2669, "Regolamento sulla tutela di opere idrauliche di 1<sup>a</sup> e 2<sup>a</sup> categoria e delle opere di bonifica";

**VISTO** il Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po ed approvato con Deliberazione del Comitato Istituzionale n.26/2001 del 18/12/2001;



**VISTE** le Norme di Attuazione del Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino idrografico del Fiume PO, in vigore dal 17/04/2025, approvate con DPCM 10/03/2025 denominato "Approvazione della variante al Piano stralcio per l'assetto idrogeologico del bacino idrografico del fiume Po" - pubblicato sulla G.U. n.89 del 16/04/2025;

**VISTO** il Piano per la valutazione e la gestione del rischio di alluvioni (PGRA) redatto dall'Autorità di Bacino del Fiume Po approvato con deliberazione n.2/2016 nella seduta di Comitato Istituzionale del 3 marzo 2016 e l'aggiornamento del 2021 approvato con deliberazione n. 5/2021;

**CONSIDERATA** la compatibilità idraulica di quanto richiesto con il buon regime idraulico;

**EVIDENZIATO** che il presente provvedimento è rilasciato nei limiti dell'attività di polizia idraulica che questa Agenzia svolge ai sensi del R.D. n. 523/1904;

**EFFETTUATI** gli opportuni accertamenti;

**VISTO** gli elaborati allegati;

**PRESCINDENDO** da ogni altro parere od autorizzazione che dovessero essere necessari ai termini di leggi attualmente in vigore;

### **ESPRIME PARERE POSITIVO ai soli fini idraulici**

al rilascio del nulla osta idraulico per la concessione in oggetto nei limiti della disponibilità di questa Agenzia, salvi quindi ed impregiudicati i diritti dei terzi, privati cittadini ed Enti, alla richiesta in oggetto, nelle sole aree demaniali, sotto l'osservanza ed al rispetto delle precedenti e seguenti prescrizioni:

#### **Art. 1 - DISPOSIZIONI GENERALI**

1. Le attività che il presente nulla osta idraulico autorizza saranno sotto l'esclusiva responsabilità ed a totale cura e spesa del richiedente; il parere positivo è accordato solo ed esclusivamente per le aree specificatamente indicate nella richiesta; nella fattispecie il ripristino piazzola per la pesca, sponda sinistra Cavo Parmigiana Moglia, Foglio 45 fronte mappali 107 e 117 in Comune di Guastalla (RE).
2. ogni modifica a quanto autorizzato con le imposte prescrizioni, dovrà essere nuovamente autorizzato da questo Ufficio; l'esecuzione di opere difformi dallo stesso o l'inosservanza delle condizioni prescritte comporterà l'applicazione delle sanzioni amministrative e penali previste delle vigenti disposizioni legislative e potrà dar luogo alla dichiarazione di decadenza mediante semplice atto amministrativo da notificare mediante raccomandata o a mezzo posta elettronica certificata alla Società concessionaria.

#### **Art. 2 - ULTERIORI PRESCRIZIONI E CONSEGUENTI ONERI**

1. Questa Agenzia non si assume l'obbligo della custodia e/o della sicurezza in tutta la zona demaniale interessata dalla richiesta;
2. Il richiedente si impegna a:
  - attenersi scrupolosamente alle normative e direttive di natura ambientale e forestale vigenti nella zona interessata;

- accedere alle pertinenze demaniali esclusivamente con mezzi meccanici idonei per eseguire le operazioni di sfalcio erbe, che in ogni caso non dovrà essere danneggiato e non eseguire opere che possano portare ad una qualunque alterazione dello stato dei luoghi, della loro fisionomia e dello stato altimetrico e planimetrico, in modo che essi vengano ad assumere, in tutto o in parte, forme o condizioni diverse da quelle originarie;
  - non creare cumuli e/o accatastamenti di materiale durante le operazioni agrarie che possano influire sul deflusso delle acque in occasioni di piene e/o di morbide del corso d'acqua;
  - non eseguire buche, bassure e scavi in genere che modifichino la morfologia del terreno o allontanare materiale delle pertinenze demaniali che dovranno essere salvaguardate così come le difese idrauliche, con particolare riferimento all'attività legata alla presente autorizzazione;
  - non formare accessi definitivi all'alveo, trasportare materiali inerti fuori dallo stesso, depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di risulta modificando l'altimetria dei luoghi salvo diversamente autorizzato con il presente atto;
3. dovranno essere sempre rispettate le distanze minime prescritte dal R.D. 523/1904 "Testo Unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche" nel quale, all'art. 96, si stabilisce che "sono lavori ed atti vietati in modo assoluto le piantagioni di alberi e siepi, le fabbriche, gli scavi e lo movimento del terreno a distanza dal piede degli argini e loro accessori come sopra (...) a distanza minore di metri quattro per le piantagioni e movimento del terreno e di metri dieci per le fabbriche e per gli scavi", pertanto va garantita la fascia di rispetto di 4 metri dall'unghia arginale e di 10 m dal ciglio della sponda esistenti nel rispetto del già citato R.D. 523/1909 e del D. Lgs. 152/2006, pena la decadenza e revoca immediata del presente atto. Risulta evidente che occorre adottare le dovute precauzioni ed i necessari accorgimenti al fine di garantire sempre l'inalterabilità dell'alveo del fiume e l'accesso per la sua manutenzione;
4. il presente autorizza il richiedente ad accedere e circolare unicamente sulle pertinenze demaniali oggetto della richiesta, esclusivamente con mezzi idonei e funzionali per gli scopi di cui alla richiesta, prescrivendo la massima prudenza nella loro conduzione, avendo particolare attenzione ad accedere quando le condizioni meteo e di inibizione del terreno e del rilevato arginale lo consentano e avendo cura di non arrecare alcun danno al cotico erboso, al rilevato arginale e/o alle sponde dei corsi d'acqua interessati al fine di preservarne l'integrità e la funzionalità nonché salvaguardare la sicurezza del conducente, pena la decadenza e revoca immediata del presente atto;
5. trattandosi non di strade ordinarie ma di argini di 2ª categoria con sommità inerbita/bianca, si prescrive la massima prudenza nella condotta di guida dei mezzi atti allo sfalcio, prestando attenzione a non danneggiare le opere idrauliche e le loro pertinenze, osservando una velocità consona con la sommità arginale, per preservarne la funzionalità e per la sicurezza del conducente;
6. in ottemperanza all'art. 59 del RD 523/1904 il concessionario dovrà mantenere, a propria cura e spese, in ottimo stato di conservazione le opere oggetto di concessione ed a riparare immediatamente qualsiasi eventuale danno arrecato alle pertinenze idrauliche demaniali per effetto dell'uso della concessione richiesta, in particolare dovrà provvedere;
- alla manutenzione della sommità arginale per garantire la percorribilità e lo svolgimento dell'attività di polizia idraulica e servizio di piena;
  - ad effettuare la pulizia, l'asporto dei rifiuti, il taglio della vegetazione erbacea e arbustiva liberamente nascente sull'intero corpo arginale del tratto interessato dal transito ivi autorizzato, nonché sulle rampe di salita e discesa eventuale utilizzate per accedere all'argine; eventuali danni apportati alle opere idrauliche esistenti conseguenti la realizzazione dell'opera saranno ripristinati ad onere del Concessionario;

7. l'utilizzo è accordato nello stato di fatto in cui si trovano le piste di servizio in quanto trattasi anche di tratti arginali interclusi al libero transito;
8. al fine di tutelare la sicurezza strutturale del rilevato arginale il Concessionario, qualora i livelli dei corsi d'acqua interessati comincino a lambire il piede arginale, è tenuto ad interrompere, con immediatezza, ogni di tipo transito fino all'abbassamento del livello delle acque;
9. dovranno essere adottate, a totale carico e spesa della Società richiedente, tutte le misure indispensabili e necessarie alla tutela della pubblica incolumità e la messa in atto tutte le procedure atte all'interdizione in caso di eventi di piena per quanto attiene ai pericoli connessi alla concessione in oggetto, anche in considerazione del fatto che i terreni oggetto della richiesta ricadono all'interno delle fasce PAI esondabili (fascia A e B) e quindi con la possibilità di variazioni repentine dei livelli idrometrici;
10. considerato che i terreni oggetto della presente autorizzazione ricadono all'interno della fasce PAI esondabili (fascia A e B), il richiedente è obbligato a tenersi informato sulle previsioni di piena sia attraverso i mezzi di informazione che con i bollettini rilasciati dagli organi preposti (Regione Emilia Romagna) ed in caso di distruzione o danneggiamento di proprietà, delle attrezzature e/o dei materiali in seguito ad eventi di piena, il richiedente non avrà nulla a pretendere per ricostruzione o ripristino da questa Agenzia, né potrà richiedere contributi, anche parziali, per poter provvedere direttamente alla ricostruzione o ripristino che dovrà comunque, se riconosciuto opportuno ai fini idraulici, avvenire a proprie cure e spese;
11. in caso di attivazione del servizio di piena, questa Agenzia si riserva la facoltà di interdire il transito nei terreni oggetto della presente autorizzazione, limitandone l'accesso ai propri mezzi ed a quelli degli operatori a qualunque titolo per conto dell'AIPO;
12. dovrà essere garantito il transito lungo le pertinenze idrauliche, demaniali lungo il tratto oggetto della presente autorizzazione al personale dell'Agenzia che espleta il servizio di cui al R.D. 523/1904 e al R.D. 2669/1937 e ai liberi professionisti incaricati dall'Agenzia nonché ai dipendenti delle imprese che operano a qualunque titolo per conto dell'AIPO nonché, in occasione di interventi sulle opere idrauliche, l'accesso alle aree dei mezzi di servizio e delle macchine operatrici;
13. questa Agenzia si ritiene sollevata nel caso in cui, a seguito della presente autorizzazione, si rinvercano rifiuti o materiali inquinanti e/o esplosivi di qualsiasi natura ed origine, in tal caso l'allontanamento e la bonifica dei luoghi sarà a totale carico del proprietario del terreno come sancito dall'art. 192 del D. Lgs. n. 152/2016;
14. la documentazione amministrativa relativa all'autorizzazione dovrà essere esibita dal richiedente o da personale incaricato, a semplice richiesta del personale AIPO addetto alla vigilanza.

### **Art. 3 - DISPOSIZIONI FINALI**

1. Il richiedente si rende pienamente ed integralmente responsabile dell'autorizzazione in oggetto, che si intende accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, nei limiti che competono al Demanio e salvo i diritti di terzi, da rispettare pienamente sotto la responsabilità civile e penale del richiedente, pertanto questa Agenzia si ritiene estranea agli effetti del risarcimento di tutti i danni che venissero arrecati alla proprietà pubblica e privata, nonché dei danni a persone o cose in conseguenza della presente autorizzazione, restando inoltre sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità anche giudiziale, molestia o richiesta di risarcimento danni le possa pervenire in merito e da ogni ricorso o pretesa di chi si ritenesse danneggiato dall'uso della presente autorizzazione, non esclusi gli eventi di piena;
2. questa autorizzazione riveste carattere di precarietà e pertanto la scrivente Autorità Idraulica si riserva la facoltà di sottoporre il presente atto a revisione, ovvero a revocarlo, in qualunque momento ciò sia

ritenuto necessario in caso di:

- motivi connessi alla sicurezza idraulica;
  - incompatibilità con lavori o modifiche da apportare al corso d'acqua e relative opere idrauliche senza che il richiedente possa chiedere alcun tipo di risarcimento;
  - inadempienza da parte del richiedente agli obblighi impostigli dal presente parere; in tale occasione;
3. questo Ufficio si riserva altresì, la facoltà insindacabile, di revocare, in qualsiasi momento la presente autorizzazione, qualora venga riscontrato che i lavori di sfalcio, non vengano eseguiti a regola d'arte, in quanto si configurano come specifici lavori di manutenzione di opere idrauliche di 2<sup>a</sup> Categoria ai sensi del T.U. n: 523/1904;
  4. in caso di rinuncia all'autorizzazione o di mancato rinnovo della stessa, il richiedente dovrà provvedere, a propria cura e spese, al ripristino dei luoghi ed all'allontanamento delle materie di risulta, in conformità alle prescrizioni che verranno impartite dall'AIPO;
  5. in caso di inadempienza delle suddette condizioni questa Agenzia si riserva di fare eseguire d'ufficio tutte quelle opere o lavori che fossero riconosciuti necessari per la tutela del pubblico interesse, con la riscossione delle somme nei modi e nelle forme e con i privilegi delle pubbliche imposte, come previsto dall'art. 19 del R.D. 2669/1937, a carico della Società richiedente;
  6. Il richiedente non potrà cedere la presente autorizzazione a terzi senza previo consenso scritto di quest'Ufficio;
  7. il Concessionario potrà cedere la concessione a terzi solo nei casi previsti per legge e previa il consenso scritto di quest'Ufficio: l'eventuale nuovo Concessionario dovrà comunque accettare le condizioni elencate nel presente atto;
  8. per quanto non fosse previsto nelle presenti clausole, valgono le disposizioni di legge attualmente in vigore ed interessanti la tutela dei Beni Ambientali e Forestali, la Polizia Idraulica e Polizia Stradale e quelle che eventualmente fossero emanate dopo il rilascio della presente autorizzazione;
  9. sulle controversie che dovessero insorgere in seguito alla sottoscrizione del presente parere ovvero sull'applicazione delle norme in esso contenute è ammesso il ricorso nelle forme e nelle sedi giurisdizionali previste dalle leggi in materia di acque pubbliche e di tutela delle opere idrauliche.

Il presente Nulla Osta non esime il richiedente dall'ottenere tutte le eventuali ulteriori autorizzazioni o concessioni necessarie a norma delle vigenti disposizioni di legge, con particolare riferimento a quelle in materia urbanistica e di tutela ambientale e paesaggistica, rimanendo questo Ufficio del tutto estraneo a tali materie e sollevato al riguardo.

**IL DIRETTORE**  
**in qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale**  
Ing. Gianluca Zanichelli

**VISTO: L'incaricata di Elevata Qualificazione Tecnica**  
Ing. Monica Larocca



Firmato digitalmente da:  
**MONICA LARocca**  
Agenzia Interregionale per il fiume Po

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*



**ARPAE**  
**Struttura Autorizzazioni e Concessioni**  
**di REGGIO EMILIA**  
Piazza Gioberti, 4  
42121 Reggio Emilia  
PEC: [aoore@cert.arpa.emr.it](mailto:aoore@cert.arpa.emr.it)

Parma,

Prot. Classifica: 6.10.20 Fascicolo1299/2015A/A, 52

**Oggetto: Procedimento RE26T0013 - NULLAOSTA IDRAULICO - Richiesta di concessione di area demaniale per uso ripristino piazzola per la pesca, sponda sinistra Cavo Parmigiana Moglia, Foglio 45 fronte mappali 107 e 117 in Comune di Guastalla (RE).**

**RICHIEDENTE: Crotti Paolo**

**VISTA** la comunicazione ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Reggio Emilia n. 0069624.U/2026 del 16.04.2026 e assunta in medesima data con prot. AIPO n. 11849, avente per oggetto la richiesta nulla osta idraulico per la concessione di area demaniale per uso ripristino piazzola per la pesca, sponda sinistra Cavo Parmigiana Moglia, Foglio 45 fronte mappali 107 e 117 in Comune di Guastalla (RE);

**VISTO** il nullaosta idraulico rilasciato con parere positivo e inviato con prot. Aipo in uscita n. 12540 in data 22/04/2026;

**VISTO** che con nota ARPAE Prot. 12/05/2026.0086493.U, assunta in data 12/05/2026 con prot. AIPO n. 14841, il richiedente ha evidenziato una diversa posizione della piazzola in oggetto;

**CONSIDERATO** che a livello idraulico non ci sono sostanziali differenze rispetto al parere già espresso;

**Si conferma pertanto il nullaosta già in precedenza emesso.**

**IL DIRETTORE**  
**in qualità di Dirigente della DTI Emilia Occidentale**  
Ing. Gianluca Zanichelli

**VISTO: L'incaricata di Elevata Qualificazione Tecnica**  
Ing. Monica Larocca

Firmato digitalmente da:

**MONICA LAROCCA**

*Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.*

La Responsabile  
Area Gestione Demanio idrico  
Donatella Eleonora Bandoli  
(originale firmato digitalmente)

**SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.**